

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 7 gennaio 2026, ha approvato il seguente disegno di legge
d'iniziativa del Governo:*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria, fatto a Roma il 31 luglio 2025

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria, fatto a Roma il 31 luglio 2025.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Rappresentanti delle amministrazioni in seno all'organismo paritetico)

1. All'organismo paritetico di cui all'articolo 3, paragrafo 3, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge partecipano

un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni:

- a) Presidenza del Consiglio dei ministri;
- b) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- c) Ministero dell'interno;
- d) Ministero dell'economia e delle finanze;
- e) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- f) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- g) Ministero della cultura;
- h) regione Lazio;
- i) Roma Capitale;
- l) Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

2. Per la partecipazione ai lavori dell'organismo paritetico di cui al comma 1 non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 4.

(*Clausola di invarianza finanziaria*)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente

legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE